STATUTO

"ASSOCIAZIONE ASIA INSTITUTE. CENTRO PER LA COOPERAZIONE CON L'ASIA SULLA RICERCA, FORMAZIONE, CULTURA E SVILUPPO D'IMPRESA"

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 - Costituzione e sede.

Su iniziativa di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Confindustria Emilia e BolognaFiere S.P.A è costituita l'Associazione Asia Institute. Centro per la cooperazione con la Asia sulla ricerca, formazione, cultura e sviluppo d'impresa, con sede in Bologna, via Zamboni, 33.

Art. 2 - Durata.

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2030, ma potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea.

Art. 3 - Oggetto e scopo.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali, formative, scientifiche e di promozione nelle relazioni fra Italia e Asia, attraverso attività declinate secondo quattro linee strategiche principali:

-promuovere attività culturali, formative e aggregative che abbiano per oggetto specifico la cultura, la società, la lingua e le espressioni artistiche dei paesi asiatici volte a coinvolgere la cittadinanza sul territorio bolognese e romagnolo e a rendere l'Istituto un punto di riferimento conosciuto e riconosciuto sul territorio;

- formazione per gli studenti dell'Università di Bologna, nella sua dimensione Multicampus, che studiano il continente asiatico ed accoglienza per gli studenti provenienti da atenei asiatici (in iscrizione ed exchange) all'Università di Bologna;
- piattaforma di azione per i ricercatori che si occupano di Asia e che vogliono rendere accessibili le proprie ricerche e lavorare su progetti comuni;
- sostegno per le imprese del territorio bolognese e romagnolo, che lavorano o vogliono lavorare in Asia, e per il comparto fieristico, attraverso specifiche attività di formazione ed eventi organizzati con esperti del settore

Titolo II - Associati.

Art. 4 - Associati.

Possono essere associati all'Asia Institute gli enti pubblici e privati e le associazioni imprenditoriali e di categoria interessate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione comporta il diritto di voto in Assemblea.

Art. 5 - Categorie di Associati.

- 4. Gli associati o aderenti si distinguono in:
- comitato promotore;
- ordinari.

Sono membri del Comitato Promotore coloro che hanno promosso la costituzione dell'Asia Institute, in specifico: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Confindustria Emilia, BolognaFiere S.P.A. Acquistano la qualità associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che provvedono al versamento delle relative quote di iscrizione e di ammissione in primo luogo Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; Ministero degli Affari Esteri; Ministero delle Attività Produttive. La distinzione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati. Ciascun Aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'Associazione favorisce, altresì, l'adesione degli Atenei dell'Emilia-Romagna, allo scopo di espandere più facilmente la sua attività. Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 - Modalità di ammissione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al Consiglio Direttivo, contenente l'impegno di approvarne e osservarne lo Statuto e di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione si propone.

Le persone giuridiche debbono allegare alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente e della delibera di adesione, emessa dall'organo competente.

Il Consiglio Direttivo provvede all'accoglimento o al diniego delle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. Al computo del predetto periodo si applicano le norme sulla sospensione feriale dei termini giudiziari. In mancanza di un provvedimento espresso entro il termine di cui alla prima parte del periodo precedente, la domanda si intende respinta. Il diniego espresso di ammissione deve essere motivato.

Ad ammissione avvenuta il socio deve provvedere al versamento della quota annuale di iscrizione e della quota di ammissione che sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, per qualunque causa, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

La qualità di associato non è trasmissibile, decorre dalla data della delibera di accettazione

della domanda di ammissione e si proroga tacitamente per l'esercizio successivo, salvo recesso.

Art. 7 - Diritti e obblighi degli Associati.

Gli aderenti sono tenuti a versare la quota di versamento minimo stabilita dal Consiglio Direttivo, da effettuare all'atto dell'adesione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario al momento dell'ammissione e della quota annua di iscrizione.

È, comunque, in facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli sopra detti.

I versamenti facoltativi al fondo di dotazione, di cui al successivo art. 18, possono essere di qualsiasi entità sono, comunque, a fondo perduto, non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione e, pertanto, non può farsi luogo al rimborso di quanto versato in nessun caso. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise

di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Gli Associati hanno diritto:

-di utilizzare direttamente le attività ed i servizi della Associazione;

-di partecipare con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;

-di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente Statuto e dai regolamenti alla vita dell'Associazione.

Le comunicazioni che l'Associazione effettua all'associato sono indirizzate all'ultimo domicilio da questi indicato e risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione di cui all'art 11 del presente statuto.

Titolo III - Perdita della qualità di Associato. Art. 8 - Recesso.

Ciascun Associato ha diritto di recesso, in ogni momento.

Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Consiglio Direttivo e ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Qualora si tratti di recesso per giusta causa, esso ha effetto immediato.

L'Associato, ancorché abbia esercitato il diritto di recesso prima del versamento della quota annuale di iscrizione, è comunque tenuto alla corresponsione di tale versamento, per l'anno in

Art. 9 - Esclusione dell'Associato .

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea nei confronti degli associati:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che, senza, giustificato motivo, e pur dopo formale sollecitazione e diffida, non effettuino il pagamento di loro eventuali debiti verso l'Associazione a qualsiasi titolo;
- c) che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale all'Associazione o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.
- d) per inadempienza agli obblighi di versamento annuale oppure di altri gravi motivi. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Contro la delibera di esclusione l'Associato può proporre ricorso all'Autorità giudiziaria.

Titolo IV - Organi dell'Associazione Art. 10 - Organi dell'Associazione.

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 11 - Assemblea.

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, entro il 30 aprile, e del bilancio preventivo, entro il 30 ottobre. Essa inoltre:

- elegge il Presidente nell'ambito di una terna di nominativi designata dal Magnifico Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;
- elegge il Consiglio Direttivo e nomina il Comitato scientifico secondo le modalità, rispettivamente, di cui ai successivi artt. 12 e 15 del presente statuto;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

```
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
```

- delibera le modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla

legge e dallo Statuto ferma restando la previsione dell'art. 19 del presente Statuto;

delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
delibera l'esclusione dell'associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno 2 (due) componenti del Consiglio direttivo oppure dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti all'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che, comunque, giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

L'assemblea può essere convocata anche mediante mezzi elettronici e telematici, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni Associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega (intersoggettiva) può essere conferita esclusivamente ad un altro aderente all'Associazione che non sia componente del Consiglio, Revisore o dipendente dell'Associazione

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2 (due) deleghe.

Le deliberazione sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole tre quarti dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

Art. 12 - Consiglio Direttivo.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea. I consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l'intero Consiglio Direttivo ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino all'Assemblea successiva, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, il Vice Presidente e il Tesoriere. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- l'approvazione dei programmi di attività dell'Associazione, secondo gli indirizzi generali approvati dall'Assemblea;
- l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- la determinazione della quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi aderisce e la quota annuale di iscrizione

all'Associazione;

- l'approvazione della proposta di bilancio preventivo e di rendiconto consuntivo predisposto dal Presidente da sottoporre all'Assemblea; Il Consiglio Direttivo, per specifiche materie, con determinazione del valore e definizione di un limite temporale, può delegare parte delle proprie competenze al Presidente e può nominare uno o più consiglieri cui delegare parte delle proprie funzioni.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri o dal Collegio dei Revisori.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che, comunque, giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

In mancanza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è, comunque, validamente costituito ed è atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro componente del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 13 - Il Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente compete l'attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio direttivo e l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

- Il Presidente può nominare un Comitato Operativo al fine di coadiuvare la propria attività nell'elaborazione dei piani di attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e nell'attuazione degli stessi.
- Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e
- il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti
- la necessità.
- Il Presidente riferisce costantemente al Consiglio Direttivo dell'attività compiuta.
- Il Presidente cura la predisposizione della proposta di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli

di idonee relazioni. Art. 14 - Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. L'intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Comitato Scientifico.

di cui al comma precedente.

- Il Comitato scientifico è composto da 13 (tredici) componenti, dei quali sei sono designati da Alma Mater Studiorum-Università di Bologna e sei componenti sono eletti dall'Assemblea.

 Il Pro Rettore per le Relazioni Internazionali dell'Università di Bologna (o il delegato del Magnifico Rettore per le relazioni internazionali), è componente di diritto del Comitato, in aggiunta ai componenti nominati dall'Università
- Il Comitato scientifico avrà durata triennale.
- Il Comitato Scientifico elabora gli indirizzi generali dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
- Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno un Coordinatore.
- Il Coordinatore presiede il Comitato scientifico e lo convoca tutte le volte che lo ritiene opportuno e, comunque, quando lo richiedano tre dei suoi componenti.
- Il Comitato scientifico è validamente costituito qualora sia presente almeno la metà dei suoi

componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Coordinatore.

Art. 16 - Tesoriere.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, coadiuva il Presidente nella predisposizione della proposta, dal punto di vista contabile, di bilancio consuntivo e di quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea delibera la nomina di un revisore ufficiale dei conti iscritto nel registro costituito presso il Ministero della Giustizia o un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e di due supplenti, di cui un componente effettivo è designato da Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Per la durata della carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti del Consiglio Direttivo. Il revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea a quelle del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e danno pareri sui bilanci.

Titolo V - Patrimonio ed entrate.

Art 18 - Patrimonio, fondo di dotazione ed entrate dell'Associazione

- I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito
 da:
- a. beni mobili, immobili che siano acquisiti o pervengono, a qualsiasi titolo, in proprietà all'Associazione;
- b. donazioni, elargizioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti a qualunque titolo erogati, da parte dello Stato, di enti pubblici e/o privati o persone fisiche;
- c. dagli avanzi netti di gestione.
- II. Il Fondo di dotazione è costituito dalle quote relative alle adesioni dei soci;

III. Le entrate sono costituite:

- da eventuali contributi pubblici o privati, italiani
 o stranieri;
- dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- dai proventi derivanti dallo svolgimento della sua attività.

Art. 19 - Divieto di distribuzione degli utili.

All'Associazione, durante la sua vita, è vietato distribuire, sia in modo diretto che indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative.

Art. 20 - Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 - Bilancio consuntivo e preventivo.

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 22 - Avanzi di gestione .

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 23 - Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 - Foro competente .

Eventuali controversie in ordine alla validità, esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto sono di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

Art. 25 - Legge applicabile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del libro I del codice civile e, in subordine, le norme del libro V del codice civile e le leggi speciali in materia.